

CRITERI PER L'AMMISSIONE/NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA

L'ammissione si realizza quando:

- i livelli di apprendimento risultano raggiunti;
- i livelli di apprendimento risultano raggiunti nelle discipline di base, ma solo parzialmente raggiunti nelle altre discipline;
- i livelli di apprendimento risultano raggiunti nelle discipline di base, ma non acquisiti in una o più delle altre discipline.

La non ammissione si concepisce:

- come costruzione delle condizioni per attivare/riattivare un processo positivo, con tempi più lunghi e più adeguati ai ritmi individuali;
- come evento di cui le famiglie sono state informate accuratamente e di cui consapevolmente l'allievo prende atto, anche in riferimento alla classe di futura accoglienza;
- quando siano stati adottati e documentati interventi di recupero e/o supporto ai processi di apprendimento che non si siano rivelati efficaci, soprattutto per indisponibilità, disinteresse, disimpegno, demotivazione dell'allievo;
- come evento possibile soprattutto in concomitanza dei passaggi formativi che comportano salti cognitivi particolarmente significativi, tali da richiedere il sicuro possesso dei prerequisiti definiti, mancando i quali potrebbe risultare compromesso il successivo processo di apprendimento.

I Consigli di classe, con decisione a maggioranza del Consiglio di Classe con adeguata motivazione, avendo attentamente considerato e valutato:

- il processo di maturazione negli apprendimenti, alla luce della situazione di partenza e tenendo conto di situazioni certificate di DSA e di condizioni soggettive o fattori specifici che possano aver determinato rallentamenti od difficoltà nell'acquisizione di conoscenze e abilità (BES);
- l'andamento dell'allievo nel corso dell'anno, tenendo conto:
 - della costanza dell'impegno e dello sforzo nell'affrontare il lavoro a scuola e a casa;
 - delle risposte positive agli stimoli e ai supporti individualizzati ricevuti;
 - dell'assunzione di comportamenti responsabili verso i doveri scolastici;
 - del coinvolgimento della famiglia durante l'anno scolastico (colloqui, comunicazioni scritte, incontri programmati);
 - di provvedimenti disciplinari comminati, per carenze nella partecipazione responsabile e/o nel rispetto delle regole della vita scolastica;

I Consigli di Classe procedono alla NON AMMISSIONE degli allievi alla classe successiva quando si verificasse anche uno solo dei seguenti casi:

- Le difficoltà riscontrate sono in misura tale da pregiudicare il percorso futuro o le autonomie nell'esercizio della cittadinanza, essendo stato gravemente disatteso il raggiungimento degli obiettivi formativi e di apprendimento.
- Per migliorare il livello degli apprendimenti, si siano organizzati percorsi didattici mirati e personalizzati, senza tuttavia sortire esiti apprezzabili.
- L'alunno ha sistematicamente rifiutato di seguire le indicazioni fornite dagli insegnanti, di applicarsi con impegno (scolastico e domestico) e partecipazione e non ha saputo/voluto approfittare degli interventi mirati, organizzati appositamente anche in orario extracurricolare, di recupero/rinforzo (ad es. Moduli PON, frequenza del "Dopo la Campanella", altro).
- In presenza di gravi e diffuse insufficienze, ovvero -indipendentemente dal numero delle insufficienze- quando il livello delle competenze raggiunto risulti talmente deficitario, da compromettere il regolare percorso scolastico dell'anno successivo.
- Si presume che la permanenza nella classe inferiore possa concretamente aiutare l'alunno a

superare le difficoltà, senza innescare reazioni di opposizione e/o di comportamenti che possano nuocere al clima della classe di destinazione o che possano pregiudicare comunque il suo il percorso di apprendimento.

- Si è in grado di organizzare per l'anno scolastico successivo proposte didattiche e ambienti di apprendimento differenti da quelli già sperimentati senza esito.
- In casi particolarissimi di alunni tutelati da L.104/92, come trattenimento nella classe inferiore -per unanime giudizio di insegnanti, famiglia ed équipe terapeutica- al fine di favorire un più sereno e disteso sviluppo di abilità e competenze.

Di default si procede alla non ammissione alla classe successiva con assenze superiori a $\frac{1}{4}$ dell'orario annuale (D.lgs 59/2004 art.11 comma1), salvo diversa delibera del consiglio di classe in considerazione delle deroghe approvate dal collegio dei docenti.

Costituisce un'aggravante per la NON ammissione il mancato miglioramento rispetto alle condizioni dell'anno precedente, nei casi in cui l'ammissione all'anno corrente sia stata deliberata nonostante la presenza di lacune o di competenze acquisite solo parzialmente.